CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI: TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore 4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 7
Art. 7 – Durata del contratto 7
Art. 8 – Importo del contratto 7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto 8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto 8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 8
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 8
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto 9
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore 9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 10
Art. 17 – Subappalto 10
Art. 18 – Tutela dei lavoratori 11
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto 11
Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto 11
Art. 21 – Sicurezza 12
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore 12
Art. 23 – Proprietà dei prodotti 12
Art. 24 – Trattamento dei dati personali 12
Art. 25 – Cauzione definitiva 13
Art. 26 – Obblighi assicurativi 14
Art. 27 – Penali 14
Art. 28 – Risoluzione del contratto per inadempimento 15
Art. 29 – Clausole di risoluzione espressa 15
Art. 30 – Recesso 16
Art. 31 – Definizione delle controversie 16
Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari 16
Art. 33 – Spese contrattuali 17
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 17
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione 17
Art. 36 – Norma di chiusura 17

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto e di consegna a domicilio dei pasti di mezzogiorno agli utenti del servizio per le politiche sociali della Comunità della Val di Non. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio qualunque sia la dislocazione geografica degli utenti, pur sempre peraltro nell'ambito territoriale della Comunità della Val di Non.

2. *I servizi oggetto d'appalto si configurano come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità dell'utente, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato definito dai servizi sociali territoriali.*

In tal modo, la stazione appaltante si propone di rimuovere e di prevenire situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il mantenimento e, se possibile, il reinserimento dell'utente nel proprio nucleo familiare o comunque presso la propria dimora, in modo da evitare processi di istituzionalizzazione.

I servizi assistenziali di tipo domiciliare sono pertanto in generale finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona assistita sfruttando e potenziando ogni sua capacità residua, operando sulla base di progetti individualizzati.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione partendo dai punti di cottura e confezionamento, al fine di consegnare il pasto presso il domicilio e/o dimora abituale degli utenti del servizio per le politiche sociali della Comunità della Val di Non o presso le strutture residenziali e/o semiresidenziali dove risultano inseriti/accolti gli utenti stessi, pertanto sempre all'interno del territorio d'ambito della Comunità della Val di Non.

2. L'appaltatore deve garantire che l'attività organizzativa e le modalità di espletamento del servizio (inteso come attivazioni di nuovi utenti, cessazioni di utenti, percorsi, etc.) siano preventivamente concordate con la Stazione appaltante.

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a svolgere il servizio secondo le modalità di seguito descritte.

a. Attuazione delle direttive impartite dalla Stazione appaltante al fine di garantire la più efficiente ed efficace erogazione del servizio.
b. Ritiro dei pasti presso i punti di cottura e di confezionamento individuati dalla Amministrazione appaltante ed ubicati nel territorio della Comunità della Val di Non **(attualmente sono quelli elencati nell'allegato A), ma potranno subire delle variazioni). La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in relazione alle mutate esigenze organizzative dei punti di cottura e confezionamento, di apportare modifiche nel corso dell'appalto in ordine all'eventuale chiusura del punto di confezionamento presso A.P.S.P. "ANAUNIA", Fr. Taio – PREDAIA, concentrando presso A.P.S.P. "SANTA MARIA" di Cles la cottura e confezionamento di tutti i pasti. (Tale modifica non influisce sul corrispettivo del servizio).**
c. Utilizzo per il trasporto dei pasti degli appositi contenitori termici forniti dalla Stazione appaltante. L'Appaltatore potrà eventualmente consegnare anche alimenti o bevande non predisposti nei contenitori termici, purché appositamente confezionati.
d. Trasporto e consegna dei pasti direttamente al domicilio e/o dimora abituale degli utenti del servizio socio-assistenziale della Comunità della Val di Non. La consegna

dei pasti dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 10:15 e le ore 13:00 di tutti i giorni della settimana, comprese le giornate del sabato, della domenica, festive e prefestive. Sarà, comunque, possibile variare l'orario di consegna in relazione a particolari esigenze e previa autorizzazione della Stazione appaltante. La consegna dovrà avvenire nelle mani dell'utente o di persona dallo stesso individuata e di cui sarà previamente comunicato il nominativo. Ad ulteriore specifica si chiarisce che il contenitore va, quindi, consegnato presso l'ingresso dell'appartamento dove abita l'utente, salvo diverse modalità previamente concordate per casi specifici. Qualora si manifesti la necessità, l'Appaltatore dovrà assistere ed aiutare gli utenti anche nell'apertura del contenitore e nello scodellamento del relativo contenuto. L'Appaltatore sarà, inoltre, tenuto a segnalare eventuali situazioni di difficoltà degli utenti, riscontrate in occasione della consegna dei pasti, che possano richiedere l'intervento di urgenza dei servizi socio-assistenziali e sanitari, nonché a comunicare ogni altra necessità collegata alla regolare ed efficiente distribuzione dei pasti. Il numero dei pasti da consegnare, con indicazione dei relativi utenti e della corrispondente fascia chilometrica, sarà preventivamente comunicato dalla Stazione appaltante.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Per una corretta gestione e verifica del servizio svolto l'appaltatore dovrà:

a. Essere dotato almeno di n. 7 **(**sette) mezzi (fatte salve le proposte migliorative formulate in sede di offerta tecnica), che al momento della consegna dell'appalto deve possedere in proprietà, a noleggio o leasing, da adibire alla gestione del servizio di cui al presente capitolato speciale. Detti mezzi dovranno essere idonei per il carico dei contenitori dei pasti e delle bevande appositamente confezionati e dovranno essere in regola con le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti. L'Appaltatore dovrà essere in regola con le prescritte autorizzazioni, fornendone copia alla Stazione appaltante. I mezzi e le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro e dovranno essere sottoposti periodicamente alle necessarie manutenzioni. La stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, effettuerà una verifica dei mezzi, al fine di accertarne la piena disponibilità da parte dell'appaltatore ed il corretto funzionamento.
b. Assumere alle proprie dipendenze ed a proprie spese il personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con qualifica di OSS (operatore socio sanitario), oppure di OSA (operatore socio assistenziale), oppure di OTA (operatore tecnico assistenziale) o diplomi equivalenti, oppure in possesso dell'esperienza di almeno un anno, anche se non continuativo, di lavoro in servizi domiciliari (comprese le attività descritte nel dettaglio all'art. 2 del presente capitolato speciale) o in servizi semiresidenziali o residenziali per anziani, disabili o minori, oppure in servizi socio sanitari. <u>Il numero di addetti messi a disposizione per la gestione del servizio, dovrà corrispondere almeno a nove unità, conformemente alla dotazione della gestione uscente</u>.

c. Comunicare alla Stazione appaltante, prima della consegna dell'appalto i nominativi del personale impiegato, con indicazione della qualifica professionale, dei certificati di servizio e della zona presso cui presterà servizio; ogni variazione di personale dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante.
d. L'appaltatore si impegna a formare il personale impiegato nel servizio secondo i tempi e le modalità proposte nel piano di formazione presentato in offerta tecnica assicurando l'acquisizione di adeguate conoscenze, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia igienico-sanitaria con particolare riguardo alle procedure previste dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la documentazione richiesta.
e. Far rispettare al personale impiegato le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza nel lavoro.
f. Garantire il possesso, ove previsto da specifica normativa di settore, da parte del personale impiegato, dei requisiti professionali e sanitari occorrenti.
g. Presentare mensilmente, alla Stazione appaltante le distinte comprovanti la data e l'ora di consegna dei singoli pasti agli utenti. Una volta eseguito il controllo di tali distinte, la Stazione appaltante autorizzerà l'emissione delle relative fatture che saranno accompagnate dall'elenco giornaliero e cumulativo mensile degli utenti cui sono stati consegnati i pasti.
h. Presentare, prima della fattura elettronica, il prospetto mensile delle consegne effettuate in formato digitale avente le specifiche tecniche riportate nell'apposito schema, allegato B del presente capitolato.
i. Collaborare con la Stazione appaltante nel raccogliere le variazioni settimanali dei pasti, provvedendo ad informare in modo tempestivo relativamente a cessazioni, modifiche, riattivazioni del servizio e ad ogni altra esigenza che gli utenti dovessero segnalare al personale dell'Appaltatore medesimo.
j. Ritirare i contenitori vuoti, consegnati il giorno precedente, e consegnare gli stessi, previa verifica della completezza e buono stato di tutti gli accessori, presso i punti di cottura e di confezionamento dei pasti per le operazioni di lavaggio e disinfezione giornaliera. Sarà cura dell'appaltatore dare evidenza degli utenti che non hanno provveduto a consegnare i contenitori completi di vasellame e/o in buono stato, salvo la normale usura. Eventuali danni per il non ritiro dei contenitori o arrecati ai contenitori termici stessi, dovuti ad un cattivo o ad un improprio utilizzo da parte dell'Appaltatore, saranno addebitati all'Appaltatore stesso. Potra' essere, inoltre, applicata la penale per inadempienza accertata in sede di controllo (art. 27), qualora il contenitore non ritorni al punto di cottura o ritorni non completo di tutti gli accessori o ritorni in cattivo stato, fatta salva la normale usura, senza che venga segnalato l'utente presso cui è stato ritirato il contenitore guasto e/o non completo di vasellame. Il servizio di ritiro e controllo dei contenitori vuoti deve essere eseguito, ove migliorativo, nei modi e nei tempi proposti nell'offerta tecnica.
k. Tenuto conto che la Stazione appaltante ha ottenuto la registrazione EMAS (European Community's Eco-Management and Audit Scheme - Regolamento CE 25.11.2009 n. 1221/2009) da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit (n. registrazione IT – 001019), l'Appaltatore si impegna ad una gestione del servizio di trasporto e consegna dei pasti al domicilio degli utenti del servizio socio-assistenziale della Comunità della Val di Non improntata al rispetto dell'ambiente, secondo le indicazioni contenute nelle specifiche schede della procedura operativa n. 16 del Sistema di Gestione Ambientale e della Politica Ambientale della Comunità della Val di Non, allegato C) al presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:

a. Comunicare l'elenco di tutti gli utenti del servizio trasporto pasti, riportante l'esatto domicilio e/o dimora dove vanno consegnati i pasti, il recapito telefonico, le diete particolari e le frequenze settimanali con cui ogni utente riceverà il pasto;
b. Comunicare tempestivamente le variazioni intervenute (cessazioni, attivazioni, variazioni di frequenza, ecc. …).

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", per quanto applicabile;
c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
i. le norme del codice civile;
l. la L.P. 27 luglio 2007, n. 13, "Politiche sociali nella provincia di Trento" per quanto applicabile; L.P. 12 luglio 1991, n. 14 e ss. mm. per quanto applicabile; Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n.2422/09 e 2879/09; deliberazione della Giunta provinciale n.477/2015 e ss.mm. e deliberazione della Giunta provinciale n. 2094/2015.
m. L. 30.04.1962 n. 283 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 26.03.1980 n. 327; D.lgs. 26.05.1997 n. 155 ("Attuazione della direttiva

93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"); Regolamento CE 178/2002 di data 28.01.2002, con particolare riguardo alla rintracciabilità degli alimenti (art. 18), per quanto applicabili.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati A), B) e C);

a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;

a.3) il modulo offerta economica (prezzo fisso) e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale;

a.4) modello elenco personale;

a.5) il DUVRI;

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2006.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 10 e ha durata di anni 5 (cinque).

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il corrispettivo per il singolo pasto consegnato è di Euro 4,20, oltre all'IVA nella misura di legge. Al riguardo si precisa che, nel caso di più pasti contemporaneamente consegnati presso strutture residenziali e/o semiresidenziali, gli stessi saranno conteggiati come un pasto singolo per ciascuna struttura residenziale e/o semiresidenziale servita. Tale corrispettivo, salvo quanto previsto dal comma 3, rimane fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

2. L'importo massimo stimato del contratto è di € 1.083.600,00, oneri fiscali esclusi, (unmilioneottantatremilaseicento/00 euro), derivante dall'applicazione del "prezzo fisso"/pasto consegnato, moltiplicato per il numero di pasti annuali, stimati in 51.600, per la durata dell'appalto di anni 5 (cinque).

3. Il prezzo unitario di cui al comma 1 sarà adeguato annualmente sulla base dell'indice medio di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, determinato dall'ISTAT.

4. Gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 sono pari a zero.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile sulla base dei pasti effettivamente trasportati e consegnati e con riferimento al prezzo unitario indicato nell'art. 8. In caso di variazione delle prestazioni contrattuali entro il limite di un quinto del valore originario, l'appaltatore è obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto, secondo quanto stabilito dall'art.5, comma 4 della L.P. 23/1990 e ss.mm. e ii e dall'art. 27 della L.P.2/2016. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal precedente art. 3, comma 3, lettere g) e h), al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),* in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel presente appalto trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro **Cooperative Sociali** ed integrativo provinciale, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 884 di data 26 maggio 2015. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Per quanto riguarda le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo provinciale di riferimento trova applicazione il punto 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e in particolare vengono in evidenza unicamente le seguenti voci:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento individuato nell'articolo precedente, come peraltro ribadito dal comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'*Allegato – elenco del personale*, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei

dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 25 – Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 13, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni a persone e a cose.
5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00.
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

Art. 27 – Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'Appaltatore inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante applicherà le seguenti penali, commisurate in funzione della durata e/o della gravità dell'inadempienza.

Violazione	Importo Minimo (Euro)	Importo Massimo (Euro)
Ritardata consegna dei pasti	100,00	300,00
Mancata consegna dei pasti	200,00	1.000,00
Mancata o difforme trasmissione di dati o informazioni nei termini previsti	50,00	150,00
Inadempienza a norme igieniche e di decoro in esecuzione del servizio	100,00	300,00
Inadempienza accertata in sede di controllo	100,00	300,00
Qualsiasi altra violazione di patti contrattuali	50,00	500,00

2. L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta all'Appaltatore, avverso la quale quest'ultimo avrà facoltà di presentare osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, potranno costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.
4. Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l'Appaltatore dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto all'atto del pagamento successivo nel rispetto delle normative fiscali o, qualora necessario, sulla cauzione.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 28 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 29 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;

g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, ultimo comma, del presente capitolato;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati all'art. 3 c.3, lett. b), senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
m. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
o. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 3 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:
- Allegato A) -"PUNTI DI COTTURA E CONFEZIONAMENTO";
- Allegato B) -"SPECIFICHE TECNICHE DELL'ALLEGATO ALLA FATTURA MENSILE";
- Allegato C) -"PROCEDURA OPERATIVA 16";
- "MODULO OFFERTA ECONOMICA (PREZZO FISSO) E DICHIARAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE";
- "MODELLO ELENCO PERSONALE;
- "DUVRI".